

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

72.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CALVETTI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	637
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GIOMO ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594);	
MERLI ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193)	
MESSENI NEMAGNA: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236)	637
PRESIDENTE	637, 638, 639, 640 644, 645, 648, 660, 661
ASCARI RACCAGNI	661
BECCARIA, <i>Relatore</i>	637, 638
BUSETTO	660
CIUFFINI	639, 644, 645, 647
FAENZI	659
LAPENTA	661
MERLI	640, 659
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	638, 640, 659
TODROS	660
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	661

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bortot e Vincelli, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Faenzi e Merli.

Seguito della discussione delle proposte di legge Giomo ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594); Merli ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193); Messeni Nemagna: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Giomo ed altri: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque », Merli ed altri: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento »; Messeni Nemagna: « Norme sull'uso e consumo delle acque nelle industrie ».

Ricordo che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

BECCARIA, *Relatore*. Desidero informare la Commissione che, nei confronti delle proposte di legge Giomo ed altri n. 594 e Messeni Nemagna n. 2336, ritengo di dover suggerire come testo base la proposta di

La seduta comincia alle 16,50.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

legge Merli ed altri n. 3193 in quanto questa normativa si presenta sotto un aspetto più organico, tiene conto delle novità scientifiche e propone un modello amministrativo di largo decentramento che consente agli enti locali di assumere un ruolo diretto nella gestione dei servizi riguardanti le fognature, gli acquedotti e i depuratori. La proposta di legge Giomo ed altri si informa invece ad un modello centralizzato mentre la proposta di legge Messeni Nema-gna risulta — a mio avviso — troppo schematica, limitandosi al solo settore delle acque industriali.

Pertanto propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge Merli e altri n. 3193, nel nuovo testo predisposto dal Comitato di studio per i problemi delle acque.

PRESIDENTE. Rilevando che quanto ha detto il relatore è già emerso nel corso delle precedenti sedute, pongo in votazione la sua proposta.

(È approvata).

BECCARIA, *Relatore*. Tornando sulla proposta di legge Merli ed altri, desidero subito rilevare che i ritardi verificatisi nell'iter di questo provvedimento, sono dipesi dalle notevoli difficoltà incontrate, che è stato possibile superare attraverso diversi incontri avuti dal Comitato di studio per il problema delle acque in Italia con i rappresentanti delle regioni, dei comuni, delle provincie, delle aziende pubbliche e degli enti tecnico-scientifici.

In seguito a queste riunioni, il comitato ha avuto modo di approntare delle modifiche che, pur tenendo presente i pareri espressi dai diversi interlocutori e le direttive della CEE — con le quali si cerca di coordinare la normativa dei paesi membri — non hanno alterato il modello amministrativo previsto da questa proposta di legge.

Il comitato ha quindi accettato l'invito di rielaborare un nuovo testo al fine di facilitare l'esame e la discussione del provvedimento.

Anche questo nuovo testo è il frutto di una volontà politica unica; ciò costituisce un fatto importante di cui la Commissione confido vorrà tenere conto.

Nella mia qualità di relatore pur condividendo le modifiche già approntate, mi

dichiaro comunque disponibile alle eventuali proposte che possano emergere nel corso della discussione, purché non alterino sostanzialmente la struttura della proposta di legge, quale risulta nel nuovo testo.

Ritengo inutile ripetere le considerazioni fatte nel corso delle precedenti sedute: mi preme tuttavia sottolineare che si tratta di un provvedimento molto atteso, in quanto la situazione dell'inquinamento idrico va diventando sempre più grave, come ho anche potuto constatare personalmente.

La settimana scorsa, infatti, rientrando nel mio comune di Sant'Angelo Lodigiano ho trovato la popolazione fortemente sensibilizzata ed esasperata per la situazione del fiume Lambro.

Concludendo non possiamo dimenticare che l'Italia è l'unico paese del mondo industriale che ancora non si è data una normativa in questa materia; si assumeremmo quindi una grave responsabilità se non dovessimo varare questa proposta di legge contro l'inquinamento idrico; ne raccomando, pertanto, l'approvazione da parte della Commissione.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole al nuovo testo e mi riservo di fare alcune osservazioni durante l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo della proposta di legge n. 3193, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in seguito all'avvenuto stralcio delle norme di carattere finanziario.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO

ART. 1.

La presente legge ha per oggetto:

a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;

c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;

e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185 e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;

b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;

c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 punto d) sulla base dei piani regionali, nonché il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze interregionali promosse dal Ministero dei lavori pubblici;

d) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di *standards* di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

e) la determinazione di norme tecniche generali:

1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le immis-

sioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;

3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 metri cubi. Sono fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

CIUFFINI. Il provvedimento che stiamo per approvare è di grande interesse e vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di approntare gli strumenti necessari per la effettiva realizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2-bis.

Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato di ministri, costituito dai ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e della sanità. Il comitato è presieduto dal ministro dei lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Dopo 8 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto può provvedere di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a 4 anni.

Lo stesso Comitato dei ministri può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli sca-

richi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi ultimi valori risultino più restrittivi.

Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato dei ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che sarebbe opportuno istituire una segreteria generale interministeriale permanente per poter assicurare un coordinamento di carattere operativo anche in riferimento ai rapporti con le regioni.

MERLI. Desidero ricordare che si è ritenuto di dover scartare l'ipotesi della creazione di una segreteria generale, in quanto, secondo gli stessi uffici del ministero, il distacco e la utilizzazione del personale dirigente può rientrare nei poteri discrezionali dell'amministrazione dello Stato, del Ministero dei lavori pubblici e del Comitato dei ministri.

In merito al Consiglio superiore dei lavori pubblici abbiamo voluto specificare il prezioso apporto dei laboratori dell'Istituto di ricerca sulle acque e del Consiglio nazionale delle ricerche.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo esaurienti le osservazioni fatte dall'onorevole Merli per cui non insisto nel presentare formalmente un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-bis.

(È approvato).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO II

COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONSORZI

ART. 3.

Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:

a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;

c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;

e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.

Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.

Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere.

I compiti che dalla presente legge sono attribuiti alle regioni s'intendono conferiti per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e Bolzano.

(È approvato).

ART. 4.

Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;

b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità, ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla voce e), punto 3, dell'articolo 2;

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2, punto d);

d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo e nel sottosuolo;

e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche.

(È approvato).

ART. 5.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali.

Con legge regionale da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i consorzi intercomunali e sono stabiliti, sentiti i comuni interessati, i limiti territoriali di detti consorzi. Le comunità montane possono essere equiparate ai consorzi intercomunali, o costituire consorzi tra comunità montane, ovvero essere consociate a consorzi intercomunali.

I servizi pubblici di cui al primo comma sono gestiti in forma unitaria, con un medesimo bilancio, preferibilmente mediante aziende speciali. Tali aziende potranno — in base alle leggi regionali di cui al sesto comma del presente articolo — fare capo a consorzi polifunzionali, a cui siano attribuite anche la gestione di altri servizi intercomunali o altre funzioni regionali anche non omogenee.

L'istituzione di aziende speciali secondo quanto previsto dal precedente comma, comporta l'automatica soppressione di analoghi organismi operanti nel settore.

I comuni ed i consorzi intercomunali saranno responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2, punto d) della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

Con le medesime leggi regionali si provvederà:

1) alla riunione funzionale dei pubblici servizi di cui al primo comma, nell'ambito di uno stesso comune;

2) al trasferimento dei predetti servizi dai singoli comuni ai consorzi intercomunali;

3) alla ristrutturazione territoriale e funzionale dei consorzi monofunzionali esistenti nel settore;

4) alle modalità per il riscatto degli acquedotti gestiti in concessione da privati a favore dei comuni o dei consorzi intercomunali, nel rispetto delle vigenti leggi.

Per obiettive necessità tecnico-economiche definite e convenute tra le regioni interessate nell'ambito di conferenze interregionali convocate ai sensi del primo comma lettera c) dell'articolo 2 della presente legge, i servizi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere conferiti ad appositi consorzi od enti a carattere interregionale.

(È approvato).

ART. 6.

Le leggi regionali stabiliranno le norme alle quali i consorzi intercomunali dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli statuti;

b) nell'elaborazione dei progetti di intervento consortili;

c) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Nella composizione degli organi deliberanti delle amministrazioni consortili dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

Gli statuti ed i progetti di intervento consortili dovranno essere approvati dalla giunta regionale.

Ciascun comune e consorzio intercomunale dovrà istituire:

1) un laboratorio per la determinazione dei parametri ordinari degli scarichi;

2) un catasto dei propri impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

3) un catasto di tutti gli scarichi rientranti nell'ambito della propria competenza territoriale.

La legge regionale prevede che comuni o consorzi limitrofi possano istituire un unico laboratorio, e altresì programma la spe-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

ciliazzazione, la reciproca integrazione ed il coordinamento dei laboratori già esistenti.

(È approvato).

TITOLO III

CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI E PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

ART. 7.

Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'articolo 2, lettera b), e inviati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 2-bis, per la redazione del piano nazionale di risanamento.

I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni 2 anni.

Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, dovranno provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate o farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi o dei comuni con periodicità non superiore all'anno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi.

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro anni dalla entrata in vigore della presente legge.

All'ultimo comma non è precisato il numero degli anni, avendo dichiarato il Relatore la volontà del Comitato di studio di rimettersi in proposito alla Commissione.

Gli onorevoli Merli, Faenzi e Ciuffini hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: Entro aggiungere le altre: e non oltre.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo la parola: predisporre aggiungere le altre: e inviare al Comitato dei ministri di cui al precedente articolo 2-bis.

Gli onorevoli Merli, Faenzi e Ciuffini hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo la parola: entro aggiungere le altre: e non oltre 10.

Pongo in votazione il primo emendamento Merli ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Merli ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

ART. 9.

In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei

limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.

La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.

(È approvato).

ART. 10.

Per gli insediamenti esistenti, produttivi o civili, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o che siano trasferiti in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.

Gli insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità e abitabilità all'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

L'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie resta subordinata alla autorizzazione del capo del compartimento marittimo.

Il provvedimento di autorizzazione, fermi restando i poteri dell'autorità marittima per la tutela e la disponibilità del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, è subordinato all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Quando lo scarico avviene nel mare libero, in attesa dell'esecutività della Convenzione di Londra del 29 dicembre 1972, e di una organica disciplina internazionale per la salvaguardia del Mediterraneo, l'autorizzazione allo scarico è concessa dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 2-bis della presente legge sentiti il ministro degli affari esteri e le regioni interessate. La domanda di autorizzazione è presentata tramite il ministro della marina mercantile, che svolge la relativa istruttoria. L'autorizzazione stabilisce tempi, prescrizioni e vincoli cui deve essere sottoposto lo scarico.

(È approvato).

ART. 12.

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella A;

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;

3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorità statali e regionali ai sensi del punto 2) voce e) dell'articolo 2

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

e della voce e) dell'articolo 3, cui si dovranno adeguare.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

a) entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella C;

b) entro i successivi 6 anni, ai limiti previsti dalla tabella A), secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento.

2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:

a) entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella C;

b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o da consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;

3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b) del presente articolo.

L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce e), punto 2) e dell'articolo 3, voce e).

Gli onorevoli Ciuffini, Faenzi e Merli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma, punto 1), lettera a), 2 con: 3.

Sostituire al primo comma, punto 2), lettera a), 2 con: 3.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Le stesse norme di cui al precedente punto 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in

pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui al successivo articolo 14, purché ciò avvenga entro e non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

CIUFFINI. Si intende fissare questo termine temporale in modo che gli adempimenti da compiere siano concomitanti. Sotto questo punto di vista appare opportuno spostare il termine da due a tre anni anche per dare alle regioni il tempo necessario per completare il piano di riforma.

Per quanto riguarda il comma aggiuntivo proposto, esso trae origine dal fatto che esistono diversi tipi di scarico. Con esso si prevede una nuova possibilità e cioè quella di insediamenti produttivi esistenti i quali, di fatto, vengono a gravitare in una area servita da pubbliche fognature e da impianti centralizzati di depurazione. Ciò significa abbassare i costi che le singole aziende debbono sopportare e, ai sensi dei successivi articoli del provvedimento, trasformarli in contributi che le aziende daranno per la costruzione di impianti fognari e di depurazione. Pertanto, si propone di creare di fatto un nuovo scarico e, nell'intento di evitare programmi non realizzati, si pone anche un termine in proposito di tre anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Ciuffini ed altri sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Ciuffini ed altri sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Ciuffini ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i

regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 3 della presente legge.

I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'articolo 5 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono i programmi di attuazione della rete fognaria.

Gli onorevoli Ciuffini, Faenzi e Merli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al terzo comma, dopo la parola: predispongono le altre: entro e non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Aggiungere al terzo comma, dopo la parola: fognaria le altre: e li trasmettono alla regione.

CIUFFINI. Lo scopo dell'ultimo comma di questo articolo, che tra l'altro sostituisce tre articoli del testo iniziale, è quello di imporre ai comuni l'obbligo di redigere un piano della rete fognaria che possa essere di riferimento sia per gli insediamenti civili esistenti sia per quelli industriali esistenti sia per quelli civili ed industriali, futuri. Proprio per evitare che questi impianti vengano realizzati prima della costituzione dei consorzi, si vuole fare in modo che si abbiano diciotto mesi di tempo, sei mesi in più rispetto all'anno che la regione ha a sua disposizione per istituire i consorzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Ciuffini ed altri aggiuntivo al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Ciuffini ed altri aggiuntivo al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro 6 mesi.

La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.

Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.

Fino alla istituzione dei laboratori di cui all'articolo 6 della presente legge, le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dai lavoratori provinciali di igiene e profilassi.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:

1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale obbligatorio, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C;

3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, punto 2, e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognature e depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

(È approvato).

TITOLO V.

NORME FINANZIARIE

ART. 16.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa, è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

(È approvato).

ART. 17.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2-bis integrato dal ministro delle finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro 180 giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto.

Compele alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, di cui all'articolo 16, per la concreta determinazione della tariffa da applicare.

Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi.

Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni.

(È approvato).

ART. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantità e qualità dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 2-bis, integrato dal ministro delle finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo.

La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 19.

I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 5, primo comma, nonché le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto e) dell'articolo 4, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale da parte delle regioni.

Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi.

La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche di massima delle opere siano state viste dagli organi regionali, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, visti dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

Le imprese con impianti già in esercizio alla data del 1° gennaio 1975, le qua-

li realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1° gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità economica europea.

GIUFFINI. Vorrei fare una serie di considerazioni in relazione alla soppressione degli articoli già predisposti dal Comitato di studio per il problema delle acque in Italia e che sono stati successivamente stralciati in quanto comportavano oneri a carico del bilancio dello Stato. La mia è una dichiarazione che coinvolge anche questo articolo e mi riservo di riprendere l'argomento in sede di dichiarazioni di voto.

Vogliamo sottolineare un fatto, che orienterà il modo con cui il gruppo comunista voterà. Riteniamo che il provvedimento sia estremamente importante, significativo e qualificante per come è stato formulato, per il tipo di schieramento che si è formato intorno ad esso. Detto Comitato di studio è stato all'altezza del compito che gli è stato affidato e i ritardi per l'esame e l'approvazione del provvedimento non sono certamente dovuti al Comitato stesso o alla Camera. Ricordo il faticoso rinvio ancor prima delle vacanze natalizie dell'anno scorso. Ebbene, se la Camera ha compiuto il suo dovere, se i colleghi hanno dato atto di notevole impegno anche attraverso una discussione estremamente significativa, non altrettanto possiamo dire del Governo, quanto meno di quella parte del Governo che in questi giorni sta decidendo le compatibilità totali e i finanziamenti da attribuire ai singoli provvedimenti che attualmente sono *in itinere*.

Nel momento in cui a regioni, province e comuni viene affidata una serie gravosa di incarichi, nel mentre questa legge-quadro assegna in modo coordinato una serie di compiti organizzativi, che di fatto mettono in sintonia lo Stato, e i comuni, attraverso una programmazione seria e rigorosa di tutti i successivi adempimenti, ai comuni, alle province e alle regioni non vengono attribuiti finanziamenti, eccetto quelli derivanti dalla tariffazione. Pertanto l'approvazione del gruppo comunista degli

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

articoli precedenti, anche quelli relativi alla tariffazione, va vista in termini critici nella misura in cui a fronte di tale tariffazione - il fatto equivale poi all'imposizione di una nuova tassa indiretta nei confronti dei lavoratori - non c'è da parte della collettività nazionale in senso lato un corrispondente impegno finanziario. Questo avviene nel momento in cui nella Commissione sono approvati impegni di spesa finalizzati a fatti che sono estremamente meno significativi e importanti. Mi riferisco ad esempio ai trenta miliardi che sono stati stanziati per le idrovie.

Nel momento in cui parliamo di uso pubblico delle acque, si trovano trenta miliardi per un fatto settoriale, rappresentato dai canali nel Veneto. Non si trovano invece nemmeno dieci miliardi per attivare se non altro tutto il processo che si vuole attivare con il provvedimento in discussione. Mi riferisco a tutta una serie di lavori di rilevazione a livello provinciale, catastale e comunale, al contributo che debbono dare i comuni con i piani di attuazione della rete fognaria. Non si trovano neanche i soldi per attivare il processo in termini di corresponsione dei fondi per la effettuazione di studi da parte delle regioni.

In questi giorni si viene a sapere che sono stati concessi novanta miliardi di crediti agevolati alla *Rotschild*, all'*Export*; che nelle varie Commissioni sono in esame numerose leggi preelettorali, senza un coordinamento fra tutte le iniziative. Di fatto le varie iniziative non vengono comparate fra di loro. A questo punto ci troviamo con un provvedimento di legge di riforma, che viene approvato senza una lira di stanziamento e che contemporaneamente impone sulle spalle dei lavoratori un onere estremamente pesante attraverso la tariffazione. È un onere, fra l'altro, che potrà essere difficilmente attivato nella misura in cui non ci sono i fondi per iniziare il processo, per costituire addirittura i consorzi.

Non votiamo contro la soppressione di questi articoli, ma contro la sospensione di qualsiasi tipo di finanziamento dello Stato per quanto riguarda il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 di ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 e alle tabelle A, B e C non sono stati

presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 21.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge: sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione: ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma lettera a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25 ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

(È approvato).

ART. 22.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

(È approvato).

ART. 23.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 26.

(È approvato).

ART. 24.

Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni alla autorità amministrativa.

(È approvato).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25.

Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente legge. Per gli scarichi

in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 11, terzo comma della presente legge.

Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'articolo 26, ultimo comma della presente legge.

Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a) e b) ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a) previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.

(È approvato).

ART. 26.

Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a) sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento.

Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumità personale e pubblica.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

TABELLA A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	80	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
8	BOD ₅ mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

Segue: TABELLA A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$ <p>Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.</p> <p>Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.</p>
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

Segue: TABELLA A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
27	Cianuri mg/l come CN ⁻	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,2	
29	Solfuri mg/l come H ₂ S	1	
30	Solfiti mg/l come SO ₃ =	1	
31	Solfati mg/l come SO ₄ =	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
32	Cloruri mg/l come Cl ⁻	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
33	Fluoruri mg/l come F ⁻	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
35	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ ⁺	15	(Si applica ai nn. 35, 36 e 37). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	
38	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CHO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

Segue: TABELLA A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
45	Tensioattivi mg/l	2	Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Salmo gairdnerii</i> Rich.
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 49 - 50 - 51. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	
<p>Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.</p> <p>Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.</p>			

(È approvata).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

TABELLA B

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
		degli insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 mc.	
1	pH	6,5-8,5	
2	Temperatura °C	30	
3	Colore	—	a) non percettibile, dopo diluizione 1:20, su uno spessore di 10 cm.
4	Odore	—	
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono di Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali totali in sospensione mg/l	80	Per « materiali in sospensione », indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
8	BOD ₅ mg/l	80	
9	Metalli e non metalli tossici totali mg/l (As-Cd-Cr-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	—	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione, sotto forma di complessi, ed in sospensione. I limiti riguardanti i singoli ioni dovranno essere stabiliti dall'autorità competente per la concessione allo scarico in funzione degli attingimenti esistenti o previsti e delle possibilità di inquinamento indiretto di corpi idrici superficiali. Ciascun limite non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dalla tabella A.
10	Azoto totale mg N/l	—	

NOTA. — Per tutti gli altri limiti, vale quanto stabilito nella Tabella A. Limiti più severi potranno essere stabiliti dall'autorità competente in funzione degli attingimenti esistenti o previsti.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

(È approvata).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (*)	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
8	BOD ₅ mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 200.

(**) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250.

(***) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 500.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$ (*).
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

(*) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/ come CN ⁻	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,3	
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	2	
28	Solfiti mg/l come SO ₃ ⁼	2	
29	Solfati mg/l come SO ₄ ⁼	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
30	Cloruri mg/l come Cl	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
31	Fluoruri mg/l come F ⁻	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
33	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ ⁺	30	(Si applica ai nn. 33, 34 e 35). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	2	

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Carassius auratus</i> .
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 47 - 48 - 49. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	
<p>Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.</p> <p>Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.</p>			

(E approvata).

Gli onorevoli Faenzi, Busetto, Ciuffini, Ciai Trivelli Anna Maria, Sbriziolo De Felice Eirene, Bortot, Piccone, Conte, Carrà e Todros hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici, rilevando l'assenza di priorità e di selettività nella spesa pubblica, la frammentazione di taluni interventi ed il disimpe-

gno del Governo su altri, quali ad esempio il risanamento delle acque, che rivestono rilevante interesse sociale;

considerato che la proposta di legge n. 3139, elaborata con il concorso di tutti i partiti dell'arco costituzionale, viene varata dal Parlamento senza alcun finanziamento e riduce il suo valore alla determinazione di norme di disciplina legislativa;

invita il Governo a concordare con le regioni un opportuno adeguamento degli stanziamenti, da destinare al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281, per consentire alle regioni stesse, alle province e ai comuni di soddisfare gli oneri di spesa derivanti dall'approvazione della proposta di legge n. 3139 ».

(0/3139/1/9)

FAENZI. Il nuovo testo della proposta di legge è stata elaborato in modo unitario, avendo avuto il concorso e l'opinione favorevole di tutti i partiti dell'arco costituzionale anche per quanto riguarda la copertura della spesa, che avrebbe dovuto consentire alle regioni, alle province e ai comuni di dare immediato avvio al piano di risanamento che è necessario, soprattutto in una situazione così grave come quella che è stata denunciata in questi anni da eventi come il colera, il divieto di balneazione nelle acque costiere o il grave livello di inquinamento dei nostri fiumi e mari.

A noi sembra che il non aver stabilito uno stanziamento finanziario possa determinare una situazione di tale difficoltà da parte delle regioni, delle province e dei comuni, che potremmo rischiare di vedere in parte vanificati i risultati che il progetto di legge si propone di realizzare. Per queste ragioni il gruppo comunista ritiene che il Governo debba assumere l'impegno urgente di verificare con le regioni, di valutare attentamente i costi finanziari che la legge comporta, in modo da garantire alle articolazioni regionali e decentrate dello Stato i mezzi di cui hanno bisogno per attuare il programma di risanamento delle acque.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non può accettare l'ordine del giorno, soprattutto per quel che riguarda la prima parte.

Potrebbe, invece, accettare un ordine del giorno che venisse formulato sulla base delle considerazioni svolte dall'onorevole Ciuffini, sulla mancanza, a fronte della tariffazione, di un impegno di spesa da parte della collettività nazionale.

MERLI. Abbiamo seguito il faticoso viaggio di questa proposta di legge. Sono passati oramai due anni e, purtroppo, siamo ancora a metà del cammino. Non mi nascondo, infatti, le difficoltà che potran-

no frapporsi ad una sollecita approvazione definitiva da parte del Senato.

Mi pare che, in un momento così grave per l'economia nazionale, l'espedito trovato sia stato il meno doloroso e, probabilmente, il migliore per una leggequadro.

In realtà, quando si legifera in materia di concessione di fondi alle regioni, si tende ad avvalersi, non più del sistema del fondo *ad hoc*, ma del sistema della contrattazione. Infatti, le regioni non vogliono più essere considerate come meri canali di erogazione. Invece, con il sistema che è stato adottato, le regioni, quando andranno a contrattare la loro fetta del bilancio dello Stato, potranno tenere conto dei loro compiti in materia. Devo, inoltre, far notare che, in sede comunitaria, sono stati previsti aiuti direttamente alle regioni.

È anche vero, però, che non posso non condividere lo stato d'animo dei colleghi del gruppo comunista: non si può non provare ira quando si vede che non si è trovato neanche qualche miliardo per attivare, nei primi anni, il meccanismo della legge.

Mi pare, però, che il modulo regionale, le tabelle, che finalmente ci mettono a parità degli altri paesi europei, le norme penali che danno una certezza del diritto agli operatori, tutto questo possa eliminare molte riserve.

Certo, rimane il fatto che il piano a medio termine non si è fatto carico di questo problema, che, pure, muove qualcosa come 50 progetti speciali, giacenti presso le regioni, che, con qualche finanziamento, potrebbero mettersi in moto.

Ho fiducia che qualcosa possa avvenire; per ora devo constatare l'inerzia del Governo. Nel dire questo non voglio riferirmi all'attuale ministro dei lavori pubblici, che a differenza di quello che lo ha preceduto, sta mostrando un certo interessamento per questi problemi.

Per le ragioni che ho detto, mi pare che questo progetto di legge costituisca, sì, un espedito, ma un espedito con la « e » maiuscola. Diceva Platone che Espedito era figlio di Povertà e di Venere.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, vorrei dire che, dal momento che nella seconda e nell'ultima parte, rispecchia il sentimento di tutti, possa avere il nostro voto, se modificato nel senso indicato dal sottosegretario.

Vorrei fare un riconoscimento ai colleghi del gruppo comunista di essere stati

parte viva e vitale nella approvazione di questa proposta di legge. Il loro apporto e il loro voto sono stati molto importanti perché possono dare all'altro ramo del Parlamento la forza per fare presto e per mettere in opera una legge, che, con tutte le sue manchevolezze, sarà senz'altro uno stimolo a risolvere i problemi dell'ambiente.

PRESIDENTE. Mi pare che le conclusioni, sia dell'onorevole Merli, sia dell'onorevole sottosegretario di Stato, siano state un invito a concordare l'ordine del giorno in modo che possa essere approvato da tutti.

L'onorevole Faenzi insiste nel chiedere la votazione?

TODROS. Chiedo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno Faenzi ed altri.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'ordine del giorno Faenzi ed altri.

(È approvata).

Pongo in votazione la terza parte dell'ordine del giorno Faenzi ed altri.

(È approvata).

BUSETTO. Il gruppo comunista dà atto ai deputati del Comitato di studio per il problema delle acque in Italia e, in modo particolare al suo presidente onorevole Merli, di avere svolto un pregevole ed efficace lavoro prima esplorativo e poi costruttivo, per dare una legislazione alle regioni, alle province e ai comuni in una materia così importante e delicata qual è quella della tutela delle acque dall'inquinamento.

Non faccio l'elenco — perché sarebbe superfluo — di tutte le indagini preliminari svolte, dei contatti politici e tecnici che il comitato ha avuto e mantenuto con le regioni e di tutto il lavoro condotto insieme con l'Istituto nazionale delle acque e con i suoi dirigenti ed esperti che sono di provato valore nazionale ed internazionale.

Devo anche sottolineare tutto il notevole sforzo compiuto in modo unanime dai rappresentanti delle diverse forze politiche che fanno parte del comitato stesso, per dare alle regioni e agli enti locali una legge-quadro in materia di tutela delle acque

dall'inquinamento che è il primo esempio di un corpo legislativo così organico in questo settore.

Credo che sia stato compiuto un passo in avanti, dal punto di vista qualitativo, rispetto a quanto si è fatto in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed anche rispetto alle norme, contenute nella legge speciale su Venezia, riguardanti la tutela della laguna veneta dall'inquinamento idrico e atmosferico.

Non posso che ringraziare il collega Merli per l'ampio e sincero riconoscimento che ha voluto dare all'attività del nostro gruppo, che in modo coerente, costante ed efficace ha seguito i lavori. Particolarmente i compagni Faenzi e Ciuffini, membri del suddetto comitato, hanno portato un elevatissimo contributo per introdurre delle importanti modifiche, migliorative della proposta di legge stessa.

A questo punto dobbiamo però ricordare che si è in due: oltre al Parlamento — articolato in una maggioranza e in una opposizione — vi è il Governo. In occasione di questa proposta di legge abbiamo avuto un tipico esempio di ciò che ha detto il presidente del mio gruppo, onorevole Natta, in una recente riunione della direzione comunista sui problemi del funzionamento del Parlamento.

Abbiamo cioè avuto un tipico esempio di come, accanto ad un modo ovvio e corretto di procedere del Parlamento, quale centro di sintesi politica, vi sia un modo di non governare, un'assenza e un vuoto politico dell'esecutivo.

Dobbiamo valutare fino in fondo le responsabilità del Governo che si è mostrato contrario a tutta la parte concernente i rapporti fra il potere centrale e quello regionale.

Questa normativa è stata, infatti, imposta con una metodologia nuova, rispettosa delle prerogative degli enti locali, che contraddiceva con la metodologia centralistica che il Governo ha tentato di impostare.

Dobbiamo ricordare che il Governo ha tentato fino all'ultimo momento di frapporre ostacoli all'iter di questa proposta di legge. Il Governo è responsabile dei ritardi e, pertanto, se questo provvedimento non sarà approvato in tempo dall'altro ramo del Parlamento e se le regioni non avranno una legge, ma solo la speranza di una legge, la responsabilità ricadrà unicamente e totalmente sul Governo.

I colleghi ricorderanno che il 18 dicembre 1975 avevamo all'ordine del giorno questa proposta di legge e che tutti eravamo disponibili per la sua approvazione. Il Governo oppose in quella circostanza sia il problema dei finanziamenti, sia quello della metodologia regionalistica perseguita dal comitato per lo studio del problema delle acque e dal Comitato ristretto formato da questa Commissione.

Il Governo si assunse allora la responsabilità di bloccare questa proposta di legge e di deludere le profonde attese delle regioni.

È chiaro a tutti, infatti, che se questo provvedimento fosse stato approvato prima del 25 dicembre, nonostante la crisi successiva l'altro ramo del Parlamento avrebbe avuto tutto il tempo per varare — prima dell'eventuale scioglimento delle Camere — una legge seria in una materia così importante.

L'atteggiamento del Governo è stato poi totalmente deludente sulla fondamentale questione dei finanziamenti.

Questa proposta di legge — che è una buona proposta — contiene degli obblighi molto precisi, per le regioni, le province e i comuni, che comportano degli oneri finanziari. Il Governo ha compiuto una vera e propria beffa nei confronti degli enti locali, non predisponendo degli adeguati finanziamenti.

Sono convinto che quando i consiglieri regionali, gli assessori comunali e provinciali leggeranno questa legge resteranno profondamente colpiti e delusi dalla mancanza di adeguati finanziamenti: non vorrei che ne uscisse male anche la stessa dignità del Parlamento.

Le province, i comuni e le regioni dovrebbero realizzare determinate opere, ma non potranno sicuramente farle perché non hanno i mezzi finanziari a disposizione.

Noi pur valutando positivamente la proposta di legge e avendo dato il nostro contributo alla sua approvazione non possiamo coprire una così grave responsabilità del Governo in quanto dobbiamo cercare di tutelare un rapporto corretto tra il Parlamento e l'esecutivo.

Nella speranza che il Senato colmerà le gravi lacune di questo provvedimento che potrà così tornare opportunamente modificato alla Camera, dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale.

ASCARI RACCAGNI. Dichiaro che il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento pur con le carenze rilevate

nell'ordine del giorno presentato. Inoltre ritengo che il problema finanziario possa essere superato attraverso la contrattazione fra le regioni e il Governo in merito all'ammontare del fondo globale.

LAPENTA. Dichiaro che il gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento e auspico che esso possa essere approvato anche al Senato in quanto esso ha carattere di urgenza.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3193 esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge Giomo ed altri n. 594 e Messeni Nemagna n. 3236.

Hanno preso parte alla votazione:

Ascari Raccagni, Beccaria, Botta, Calvetti, Giglia, Lapenta, Luraschi, Mantella, Matta, Merli, Padula, Perrone, Pica e Prearo.

Si sono astenuti:

Bacchi, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Faenzi, Federici, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI